

COMUNE DI CARUGO

Provincia di Como

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29.05.2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Tipologia e definizione delle forme di sostegno
- Art. 4 Soggetti beneficiari
- Art. 5 Aree di intervento

TITOLO II - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 6 Requisiti per l'iscrizione all'albo delle Associazioni
- Art. 7 Modalità di iscrizione
- Art. 8 Procedimento istruttorio
- Art. 9 Revisione Albo
- Art. 10 Cancellazione
- Art. 11 Diritti conseguenti all'iscrizione
- Art. 12 Rapporti con il Comune di Carugo

TITOLO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI

- Art. 13 Criteri generali per la concessione
- Art. 14 Procedimento di concessione di contributi tramite bando
- Art. 15 Presentazione della domanda
- Art. 16 Modalità di concessione dei contributi tramite bando
- Art. 17 Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria
- Art. 18 Modalità di erogazione
- Art. 19 Rendicontazione e liquidazione
- Art. 20 Modalità di utilizzo di immobili, strutture o beni di proprietà comunale
- Art. 21 Mancata concessione e revoca dei benefici

TITOLO IV – DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

- Art. 22 Obiettivi della collaborazione
- Art. 23 Le forme di collaborazione
- Art. 24 Convenzioni Fase della valutazione
- Art. 25 Stipula delle convenzioni
- Art. 26 Attuazione delle convenzioni
- Art. 27 Contributi
- Art. 28 La concessione in comodato di locali
- Art. 29 La concessione in uso di locali, strutture e materiali

TITOLO V - PATROCINIO

- Art. 30 Patrocinio
- Art. 31 Presentazione della domanda di Patrocinio

TITOLO VI - ULTERIORI ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 Ulteriori obblighi dei beneficiari
- Art. 33 Casi particolari
- Art. 34 Gestione Albo delle Associazioni
- Art. 35 Pubblicità del regolamento
- Art. 36 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere (concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali) ad Enti e Associazioni.
- 2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione come espressi dall'art. 1 della legge 241/1990.
- 3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra l'Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

Art. 2 - Finalità

- 1. Il Comune di Carugo, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione nonché in aderenza della normativa sul Terzo Settore D. Lgs. 03.07.2017, n. 117, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione.
- 2. Il comune di Carugo, coerentemente con i principi di cui sopra e nei limiti delle risorse previste in bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative per la loro presenza e radicamento sul territorio, quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio. L'azione di sostegno si esplica sia mediante la co-programmazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del codice del terzo settore, sia mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, immobili, impianti e/o terreni di proprietà comunale, realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata.

Art. 3 - Tipologia e definizione delle forme di sostegno

- 1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:
 - a. la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in poi denominati "contributi");
 - b. l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro.
- 2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

contributi in via ordinaria: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 6 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.) e sulla base della programmazione annuale del PEG;

contributi in via straordinaria: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'amministrazione di particolare rilievo;

altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;

convenzione: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;

collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figuri in qualità di copromotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;

coprogettazione: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli enti del terzo settore e le Associazioni, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

patrocinio: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine del paese. Il patrocinio è disciplinato nei successivi punti del presente Regolamento.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

- 1. Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti:
 - a. Enti o Associazioni senza scopo di lucro;
 - b. organizzazioni di volontariato aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale;
 - c. organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali;
 - d. Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
 - e. associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano la sede o che svolgano le loro attività sul territorio comunale;
 - f. libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate ove richiesto dalla normativa di riferimento;
 - g. Enti ecclesiastici o religiosi
- 2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.
- 3. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati al Comune di Carugo e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.
- 4. Al fine della presentazione della domanda al Comune, i soggetti di cui al comma 1 devono risultare regolarmente costituiti alla data della pubblicazione dell'avviso di concessione dei contributi.

Art. 5 - Aree di intervento

- 1. Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica, sportiva, ambientale e di promozione della occupazione locale.
- 2. Inoltre, il Comune può intervenire per altre iniziative non riferibili alle aree elencate individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

TITOLO II

ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione all'albo delle Associazioni

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni / i Gruppi regolarmente costituiti e non aventi scopo di lucro, purché operanti nell'ambito comunale e/o aventi sede legale - operativa nel territorio, che dimostrino di essere radicate nel territorio dal punto di vista storico e/o di svolgere attività continuative particolarmente significative per il territorio.

Categorie di appartenenza delle Associazioni ammesse all'iscrizione:

- Ambiente, territorio e protezione civile
- Assistenza e sicurezza sociale
- Cultura
- Educazione, sport e attività ricreative.
- 2. Fermo restando quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche, dall'atto costitutivo o dallo statuto delle stesse devono espressamente risultare:
 - a. Gli scopi sociali, con espresso riferimento all'assenza di scopi di lucro;
 - b. Elettività e democraticità delle cariche sociali;
 - c. Criteri di ammissione ed esclusione degli associati, uniformati al principio del riconoscimento a tutti i cittadini del diritto a diventare soci, nonché i loro diritti ed obblighi;
 - d. Il carattere apartitico, aconfessionale e non rappresentativo di interessi di categorie economiche:
 - e. La devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre Associazioni o a Enti pubblici.
- 3. Non possono essere iscritte all'Albo le Associazioni di categoria, partitiche e sindacali.
- 4. Non è richiesta l'iscrizione all'Albo degli Enti ecclesiastici o religiosi.

Art. 7 - Modalità di iscrizione

- 1. La domanda di iscrizione all'Albo, redatta in carta semplice o trasmessa tramite istanza telematica, utilizzando il modulo messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, e firmata dal legale rappresentante, deve contenere:
 - a. Le generalità, anche fiscali, e la qualifica del richiedente;
 - b. Denominazione e sede dell'Associazione/Gruppo;
 - c. Consistenza numerica degli iscritti;
 - d. Elenco nominativo del consiglio direttivo, relative cariche ricoperte e i legali rappresentanti dell'associazione;
- 2. Unitamente alla domanda di iscrizione va allegata, pena l'invalidità della domanda, la seguente documentazione:
 - a. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dai quali risulti la sede dell'associazione;
 - b. Copia dell'ultimo bilancio approvato o, in alternativa per gli enti associativi senza obbligo

di redazione del bilancio, rendicontazione mediante documento equivalente delle entrate e delle uscite ascrivibili all'attività prevalente svolta;

- 3. La domanda d'iscrizione deve pervenire a mezzo di raccomandata, PEC o attraverso la consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune o attraverso procedura telematica;
- 4. Non sono tenute alla presentazione della documentazione di cui al comma 2 le Associazioni già iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che ottengono l'iscrizione all'Albo comunale a semplice domanda; in tal caso la richiesta sarà corredata dall'autocertificazione di iscrizione al registro nazionale con indicazione del progressivo assegnato.

Art. 8 - Procedimento istruttorio

- 1. L'iscrizione all'Albo delle associazioni è disposta con atto della Giunta Comunale, previo accertamento dei requisiti richiesti.
- 2. Il diniego di iscrizione, debitamente motivato, deve essere comunicato all'associazione interessata.

Art. 9 - Revisione Albo

- 1. Può essere disposta una revisione periodica dell'Albo delle Associazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione allo stesso. A tale scopo, previa richiesta dell'Amministrazione Comunale, le Associazioni devono presentare:
- a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante che l'atto costitutivo o lo statuto siano invariati;
- b. una schematica relazione sui programmi previsti per l'anno in corso.
- 2. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche relative ai requisiti e dati di cui agli artt. 6 e 7.

Art. 10 - Cancellazione

- 1. La cancellazione è disposta, con delibera di Giunta, nei seguenti casi:
 - a. richiesta da parte della stessa Associazione;
 - b. perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione;
 - c. scioglimento dell'Associazione;
 - d. mancata presentazione della relazione di cui all'articolo precedente, previo un sollecito scritto da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 2. La cancellazione dall'Albo comporta altresì la risoluzione delle convenzioni in atto con l'Associazione interessata.

Art. 11 - Diritti conseguenti all'iscrizione

1. Le associazioni iscritte all'Albo hanno facoltà di:

- a. accedere alle strutture ed ai servizi comunali, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi stessi, ad un costo che viene definito dalla giunta comunale e ad eventuali contributi o benefici economici a fronte di specifici progetti, nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Regolamento;
- b. richiedere il patrocinio e/o la collaborazione dell'Amministrazione comunale;
- c. presentare la domanda di contributo ordinario ed eventuali contributi straordinari o benefici economici a fronte di specifici progetti.
- 2. Viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di valutare le posizioni delle Associazioni non iscritte all'Albo.

Art. 12 - Rapporti con il Comune di Carugo

- 1. Gli uffici comunali competenti svolgeranno la funzione di facilitare il rapporto sia tra Associazioni e Amministrazione, che tra cittadini ed associazioni oltre a:
 - a. Mettere a disposizione del pubblico l'elenco delle associazioni iscritte all'albo così come il materiale informativo eventualmente fornito dalle stesse con esclusione di elenchi nominativi;
 - b. Informare le associazioni sulle modalità di applicazione del presente regolamento;
- 2. L'ufficio Cultura costituisce punto di riferimento per l'elaborazione periodica di un calendario delle iniziative promosse dalle associazioni e la raccolta di materiale informativo/divulgativo relativo al mondo dell'associazionismo carughese. A questo proposito è redatto un calendario delle manifestazioni sul sito web del Comune di Carugo, consultabile dalla cittadinanza.

TITOLO III

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI

Art. 13 - Criteri generali per la concessione

I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:

- a. coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
- b. significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
- c. capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale;
- d. quantità e qualità delle iniziative programmate;
- e. originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- f. capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
- g. gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
- h. affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività:

Art. 14 - Procedimento di concessione di contributi tramite bando

- 1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio, può stabilire una somma da destinare annualmente alla concessione di contributi precisando eventualmente i campi di intervento coerentemente con la programmazione comunale.
- 2. Di norma, se compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell'Ente, gli uffici comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un avviso per la concessione di contributi ordinari. È fatta salva la possibilità, ove ritenuto opportuno, di predisporre ulteriori avvisi per l'erogazione di contributi per specifici filoni tematici di intervento anche in successivi periodi dell'anno.
- 3. Nell'avviso devono essere indicati almeno:
 - a. l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b. l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c. i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d. le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e. la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
 - f. i criteri di valutazione delle diverse istanze di assegnazione del contributo;
 - g. le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
- 4. Nella predisposizione dell'avviso il responsabile del procedimento può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune per almeno 15 giorni e adeguatamente pubblicizzato e diffuso attraverso gli altri strumenti comunicativi dell'Ente.
- 5. L'ufficio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta viene richiesta la regolarizzazione o l'integrazione della documentazione, assegnando un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata nel termine, la richiesta di contributo ordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

Art. 15 - Presentazione della domanda

- 1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Carugo.
- 2. La domanda va presentata, secondo le modalità e i termini previsti dall'Avviso all'ufficio competente che provvederà all'istruttoria.

Art. 16 - Modalità di concessione dei contributi tramite bando

1. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il termine indicato nell'avviso per

l'assegnazione dell'esercizio in corso e sarà corredata, a pena di esclusione, da:

- a. programma delle iniziative per l'anno in corso, con la previsione dei relativi costi;
- b. dichiarazione di impegno a rendere evidente, attraverso adeguata pubblicizzazione, l'intervento del Comune nel sostegno delle attività oggetto della richiesta di contributo, ovvero che le stesse vengono realizzate con il sostegno economico del Comune di Carugo;
- c. dichiarazione circa il trattamento fiscale da applicare al momento della erogazione del contributo, ovvero se esso dovrà essere assoggettato o meno alla ritenuta fiscale del 4%, con indicazione delle modalità di erogazione;
- d. scheda sintetica di valutazione del richiedente (es. n. manifestazioni di promozione culturale e sociale organizzate nell'anno precedente).
- 2. Il piano di riparto viene approvato dalla Giunta Comunale tenendo conto dei criteri formulati nell'avviso:
 - a. sede dell'Associazione sul territorio del Comune di Carugo;
 - b. caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - c. rendiconto delle attività per il periodo indicato nel bando nonché della qualità delle iniziative realizzate:
 - d. quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.
- 3. I contributi potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.
- 4. Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Art. 17 - Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

- 1. Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente, Associazione o libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate ove richiesto dalla normativa di riferimento, richiedenti, anche se non iscritte all'albo di cui al precedente Titolo II.
- 2. La richiesta dovrà essere corredata:
 - a. da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata o realizzata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale:
 - b. da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte o da una dettagliata indicazione delle spese già sostenute (in caso di iniziativa già realizzata).
- 3. La Giunta Comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale, determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.
- 4. In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione dei contributi e loro entità tenendo conto della sede associativa, delle caratteristiche delle iniziative straordinarie

programmate e/o effettuate, in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto o sostenuto.

- 5. La decisione della Giunta Comunale sarà comunicata per iscritto ai richiedenti.
- 6. Il contributo economico non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali contributi straordinari negli anni successivi.

Art. 18 - Modalità di erogazione

- 1. Il sostegno economico concesso dal Comune, tanto per l'erogazione di contributi tramite bando che straordinari, non può essere superiore al 100% dei costi complessivi dell'attività o della singola iniziativa, detratte le entrate e i contributi e/o sponsorizzazioni di altri soggetti e comunque non superiore alla somma individuata dalla Giunta per la specifica associazione.
- 2. La liquidazione del sostegno economico viene effettuata dal Responsabile competente per materia entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di rendicontazione prevista dall'art.19. Tale termine viene sospeso per una sola volta nel caso in cui sia necessario acquisire chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata. In questo caso, al soggetto beneficiario viene assegnato un termine di quindici giorni per produrre quanto richiesto. Trascorso il termine senza che sia stata prodotta la documentazione il beneficiario decade dal contributo.
- 3. Di norma, l'erogazione dei benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto. Nel provvedimento di assegnazione dei contributi straordinari, il Responsabile può disporre il pagamento di un acconto, nella misura massima del 50% del sostegno economico concesso.

Art. 19 - Rendicontazione e liquidazione

- 1. I soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno per il quale è stato richiesto il contributo o dell'iniziativa/attività nel caso di contributo straordinario, devono presentare ai fini della liquidazione:
 - a. relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo;
 - b. copia del rendiconto, con l'indicazione di tutte le spese sostenute, allegando la copia dei relativi documenti fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali);
 - c. specificazione del trattamento fiscale ai fini di eventuali trattenute di legge;
 - d. dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera, che l'attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa.
- 2. Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa ed effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento dell'iniziativa.
- 3. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

- 4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto e a seguito di sollecito da parte dell'Amministrazione Comunale comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato.
- 5. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato erogando l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Art. 20 - Modalità di utilizzo di immobili, strutture o beni di proprietà comunale

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i benefici economici di cui art. 3 c. 2 sono da considerarsi quali contributi per l'importo corrispondente al loro valore economico.
- 2. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
- 3. La concessione di spazi e sale civiche comunali, di norma a titolo oneroso secondo i relativi Regolamenti e le tariffe approvati con deliberazione di Giunta, eccezionalmente ed a richiesta, può avvenire a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a:
 - a. attività proposte da associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato e che siano aperte a tutta la cittadinanza;
 - b. attività con altri enti pubblici disciplinati da convenzioni od accordi approvati con deliberazione della Giunta.
- 4. Le manifestazioni devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi richiesti stabilita dall'Amministrazione Comunale.
- 5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
- 6. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
- 7. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
- 8. Sono fatte salve le disposizioni dei Regolamenti vigenti in materia di utilizzo degli spazi comunali nelle fattispecie non rientranti nell'applicazione della presente disciplina.

Art. 21 - Mancata concessione e revoca dei benefici

- 1. Il Responsabile del Procedimento, previa informativa alla Giunta Comunale, procede con provvedimento alla revoca del contributo e dei benefici, oltre che nei casi già disciplinati dagli articoli precedenti, qualora:
 - a. l'iniziativa non sia stata realizzata, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina

- in sede di stipula delle convenzioni;
- b. per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
- c. non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
- d. vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.
- 2. Il provvedimento di cui al comma 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.
- 3. Nel caso di revoca del contributo, l'ufficio competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
- 4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni.
- 5. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia.
- 6. L'uso improprio del contributo concesso comporterà in ogni caso a carico dell'utilizzatore, la perdita del diritto a richiedere, per l'anno successivo, contributi e sovvenzioni al Comune.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

Art. 22 - Obiettivi della Collaborazione

- 1. Il presente titolo, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, promuove la collaborazione tra Comune, Associazioni ed Enti del Terzo settore, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.
- 2. Le Associazioni e gli Enti del Terzo settore, nel decidere liberamente di collaborare con il Comune all'individuazione degli obiettivi di sviluppo culturale, sociale, economico e ambientale del territorio e alla loro realizzazione, accettano di condividere gli stessi principi.
- 3. Il Regolamento intende dare certezza ai procedimenti amministrativi, nella tutela delle parti e dei responsabili del procedimento, prevedendo alcune disposizioni applicabili in presenza delle condizioni previste dagli art. 55 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 23 - Le forme di collaborazione

LA CO-PROGRAMMAZIONE

- 1. La co-programmazione è una modalità di programmazione della pubblica amministrazione, la quale, nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, assicura il coinvolgimento attivo di Associazioni ed Enti del Terzo settore.
- 2. Il Comune può attivare la co-programmazione, in particolare, nell'ambito dell'iter di definizione del Documento Unico di programmazione.

LA CO-PROGETTAZIONE

1. La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

LA CONVENZIONE

- 1. La convenzione è un accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di interesse comune. Nella pratica viene anche denominata accordo. Presupposto per la sua efficacia è il consenso di tutte le parti.
- 2. In questo regolamento si fa riferimento esclusivamente alle convenzioni tra Comune, Associazioni ed Enti del terzo settore, nel perseguimento del pubblico interesse. Oggetto della convenzione è il progetto o l'intervento, frutto della co-progettazione o della negoziazione e la sua realizzazione.
- 3. L'ordinamento assicura il rispetto delle convenzioni al pari dei contratti stabilendo che esse sono giuridicamente vincolanti: obbligo per le parti di comportarsi secondo gli impegni assunti.

Art. 24 - Convenzioni. Fase della valutazione

- 1. Il Comune valuta quali attività di interesse generale, a favore dei cittadini e del territorio, sia più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, piuttosto che acquisire le stesse attività attraverso il mercato.
- 2. Nella valutazione vengono presi in considerazione i bisogni da soddisfare, gli obiettivi concreti da realizzare, la ricaduta delle attività sul contesto socio—economico-ambientale, le caratteristiche organizzative, le esperienze e il radicamento sociale che auspicabilmente dovrebbero avere i soggetti attuatori per poter raggiungere i risultati, il crono programma atteso, le risorse disponibili e le condizioni di sostenibilità.

Art. 25 - Stipula delle convenzioni

1. Il Comune stipula specifiche convenzioni con Associazioni ed Enti del terzo settore valutate idonee dalla Giunta Comunale.

- 2. Le convenzioni devono contenere le seguenti pattuizioni, tenendo conto che non si tratta di affidare servizi ma di attivare un rapporto di collaborazione:
 - a. la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
 - b. oggetto dell'attività e garanzia di continuità dello stesso;
 - c. standard organizzativi se presenti nelle normative di riferimento;
 - d. contenuto e modalità dell'apporto volontario;
 - e. durata del rapporto convenzionale;
 - f. modalità di risoluzione del rapporto;
 - g. le forme di verifica delle attività;
 - h. coperture assicurative per volontari, operatori e utenti.

Art. 26 - Attuazione delle convenzioni

- 1. Il Comune e l'Ente o gli Enti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di problemi e criticità da parte degli utenti, dei volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le relazioni periodiche e finali, eventualmente previste nella convenzione.
- 2. Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, licenze sanitarie, normative sull'inquinamento acustico.
- 3. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.
- 4. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose, persone, animali derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

Art. 27 - Contributi

- 1. Le convenzioni e gli accordi di co-progettazione possono prevedere contributi comunali alle Associazioni ed Enti del Terzo Settore per le spese effettivamente sostenute e documentate.
- 2. Il Comune liquiderà il contributo all'associazione interessata sulla base di un dettagliato e documentato elenco delle spese sostenute.
- 3. Le spese oggetto di contributo sono, di massima le seguenti:
 - a. Spese per i volontari
 - b. <u>Spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto dell'associazione o in uso</u> all'associazione, utilizzati per le attività convenzionate
 - c. Spese per la logistica utilizzata per le attività convenzionate
 - d. <u>Spese operative</u> (materiali, attrezzature, strumenti utilizzati per le attività convenzionate)

- e. <u>Spese generali dell'associazione, da calcolarsi in quota parte proporzionale alle attività</u> Convenzionate
- 4. Le convenzioni e gli accordi di co-progettazione possono limitare o estendere l'elenco delle spese ammissibili a contributo, in base alla natura delle attività convenzionate.
- 5. La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione del Comune.
- 6. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

Art. 28 - La concessione in comodato di locali

- 1. Il Comune può concedere in comodato locali di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, ad Associazioni ed Enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per le loro sedi o lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
- 2. La cessione in comodato ha una durata stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, rinnovabile, nel corso del quale l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Art. 29 - La concessione in uso locali, attrezzature e materiali

- 1. Per la realizzazione delle attività programmate dal Comune e oggetto di specifiche convenzioni, il Comune collabora alla realizzazione del progetto anche mettendo gratuitamente a disposizione locali, attrezzature e materiali.
- 2. Le convenzioni stabiliscono le responsabilità inerente la custodia, la gestione e la conservazione in buono stato di tali beni.
- 3. Al termine del progetto, tali beni rientrano nella piena disponibilità del Comune nelle condizioni originarie, salvo la normale usura e con eccezione del materiale di consumo.

TITOLO V

PATROCINIO

Art. 30 - Patrocinio

- 1. Il Patrocinio è l'espressione di sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale.
- 2. Esso è concesso dalla Giunta Comunale previa valutazione dell'istanza presentata, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
 - b. rilevanza nei settori sopra descritti;
 - c. assenza di fini di lucro.

- 3. Il patrocinio è non oneroso se si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionali non onerose quali sito internet ed altri mezzi comunicativi specificamente istituiti (es. social, tabellone luminoso).
- 4. Il patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di beni o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali e/o spazi pubblici.
- 5. Il Patrocinio comporta la concessione di agevolazioni, previste dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.
- 6. La concessione del Patrocinio può anche accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali assunzione delle spese relative alla stampa dei manifesti pubblicitari ed inviti per iniziativa o premi di rappresentanza come coppe, targhe o medaglie.
- 7. La concessione del Patrocinio comporta l'onere per il richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CARUGO".
- 8. Il Comune non concede patrocini:
 - a. per iniziative di carattere politico;
 - b. per iniziative palesemente non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente.
- 9. Il Comune può revocare il patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'attività o dell'iniziativa patrocinata producano un danno per l'immagine del Comune.

Art. 31 - Presentazione della domanda di Patrocinio

- 1. La domanda di concessione di Patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato; essa deve contenere una breve descrizione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione e le finalità prefissate.
- 2. La richiesta di concessione di patrocinio deve essere presentata al Protocollo del Comune almeno 40 giorni prima della data di inizio dello svolgimento dell'attività per cui si richiede il patrocinio stesso, e viene istruita e proposta alla Giunta per la conseguente espressione di indirizzo.
- 3. La risposta all'interessato verrà fornita entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda.
- 4. L'eventuale diniego della richiesta viene comunicato con indicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento. L'utilizzo abusivo dello stemma comunale in assenza di provvedimento espresso di concessione del patrocinio sarà perseguito a norma di legge.

TITOLO VI

ULTERIORI ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiari di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.

2. I beneficiari hanno l'obbligo:

- a. di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
- b. di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative.

Art. 33 - Casi particolari

- 1. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta comunale può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di Enti, Associazioni, comitati o singoli volontari per le seguenti finalità:
 - a. interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;
 - b. interventi di solidarietà a favore di popolazioni colpite da calamità naturali;
 - c. iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale;
 - d. attività di particolare rilevanza realizzate nel territorio comunale da Associazioni o organizzazioni non aventi sede nel territorio comunale.
- 2. La Giunta delibera tali concessioni con apposito provvedimento.
- 3. Rimane vietata ogni forma di sponsorizzazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 34 – Gestione Albo delle Associazioni

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'Albo delle associazioni nonché per la pubblicizzazione è incaricato l'Ufficio Segreteria che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 35 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Carugo, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dal vigente statuto. Con	l'entrata in vigore
del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari e	ed i provvedimenti
che risultano con esso incompatibili o contrastanti.	